

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA RE	EGIONALE
------------------------------	----------

DI NAPOLI SEZ.STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 4

riunita con	l'intervento	dei	Sign	ori
-------------	--------------	-----	------	-----

SPANO'	FERNANDO	Presidente e Relatore	
DE CAMILLIS	GIUSEPPE	Giudice	
LUCADAMO	ROMEO	Gludice	
	The state of the s		
	make again which training and the control of the co		

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6040/2016 depositato il 08/06/2016
- avverso la sentenza n. 1192/2015 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

proposto dall'appellante:

EUROPEAN RELAX SRL AMM RE UNICO DEL SORBO GIUSEPPINA ZONA INDUSTRIALE VALLE UFITA 83040 FLUMERI AV

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030200241/2013 IRES-ALTRO 2007

AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030200241/2013 IVA-ALTRO 2007

AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030200241/2013 IRAP 2007

AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030200242/2013 IRES-ALTRO 2008

AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030200242/2013 IVA-ALTRO 2008

AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030200242/2013 IRAP 2008

AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030200281/2013 IRES-ALTRO 2009

AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030200281/2013 IVA-ALTRO 2009

AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030200281/2013 IRAP 2009

AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030502738/2013 IRES-ALTRO 2011

AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030502738/2013 IVA-ALTRO 2011

AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030502738/2013 IRAP 2011

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

Nº 6040/2016 (riunificato

UDIENZA DEL

28/02/2017 ore 09:30

N

1965/14

PRONUNCIATA IL:

28-02-17

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

02-03-17

Segretario





(segue)

- sull'appello n. 6047/2016 depositato il 08/06/2016
- avverso la sentenza n. 1192/2015 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

proposto dall'appellante:

C.M.B. SRL CARPENTERIA MECCANICA BARONIA AMM.RE UNICO DEL SORBO GIUSEPPINA VIA FONDO VALLE, SNC 83040 FLUMERI AV

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030200381/2013 IRES-ALTRO 2007 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030200381/2013 IVA-ALTRO 2007 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030200381/2013 IRAP 2007 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030200387/2013 IRES-ALTRO 2008 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030200387/2013 IVA-ALTRO 2008 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030200387/2013 IRAP 2008 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030200388/2013 IRES-ALTRO 2009 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030200388/2013 IVA-ALTRO 2009 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030200388/2013 IRAP 2009 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030200388/2013 IRAP 2009 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030200390/2013 IRAP 2010 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030200390/2013 IVA-ALTRO 2010 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030200390/2013 IRAP 2011 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030202288/2013 IRES-ALTRO 2011 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030202288/2013 IVA-ALTRO 2011 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030202288/2013 IRAP 2011

- sull'appello n. 6898/2016 depositato il 29/06/2016
- avverso la sentenza n. 1192/2015 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO contro:

C.M.B. SRL CARPENTERIA MECCANICA BARONIA AMM.RE SIG. DEL SORBO GIUSEPPINA VIA FONDO VALLE CONTRADA TIERZI 83040 FLUMERI

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO

contro: EUROPEAN RELAX SRL SEZIONE

Nº 4

REG.GENERALE

Nº 6040/2016 (riunificato

UDIENZA DEL

28/02/2017 ore 09:30





(segue)

AMM.RE SIG.RA DEL SORBO GIUSEPPINA ZONA INDUSTRIALE VALLE UFITA 83040 FLUMERI

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO

contro:

OFFICINE LEONE S.R.L.

AMM.RE SIG.RA LOMGOBARDI TIZIANA

CONTRADA TIERZI VIA FONDO VALLE SNC 83040 FLUMERI

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030200241/2013 IRES-ALTRO 2007 AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030200241/2013 IVA-ALTRO 2007 AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030200241/2013 IRAP 2007 AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030200242/2013 IRES-ALTRO 2008 AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030200242/2013 IVA-ALTRO 2008 AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030200242/2013 IRAP 2008 AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030200281/2013 IRES-ALTRO 2009 AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030200281/2013 IVA-ALTRO 2009 AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030200281/2013 IRAP 2009 AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030200381/2013 IRES-ALTRO 2007 AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030200381/2013 IVA-ALTRO 2007 AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030200381/2013 IRAP 2007 AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030200387/2013 IRES-ALTRO 2008 AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030200387/2013 IVA-ALTRO 2008 AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030200387/2013 IRAP 2008 AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030200388/2013 IRES-ALTRO 2009 AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030200388/2013 IVA-ALTRO 2009 AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030200388/2013 IRAP 2009 AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030200390/2013 IRES-ALTRO 2010 AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030200390/2013 IVA-ALTRO 2010 AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030200390/2013 IRAP 2010 AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030201180/2013 IRES-ALTRO 2007 AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030201180/2013 IVA-ALTRO 2007 AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030201180/2013 IRAP 2007 AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030201218/2013 IRES-ALTRO 2008 AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030201218/2013 IVA-ALTRO 2008 AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030201218/2013 IRAP 2008 AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030201220/2013 IRES-ALTRO 2009 AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK030201220/2013 IVA-ALTRO 2009

SEZIONE

Nº 4

REG.GENERALE

Nº 6040/2016 (riunificato

UDIENZA DEL

28/02/2017 ore 09:30





(segue)

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030201220/2013 IRAP 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030201223/2013 IRES-ALTRO 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030201223/2013 IVA-ALTRO 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030201223/2013 IRAP 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030201247/2013 IRES-ALTRO 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030201247/2013 IVA-ALTRO 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030201247/2013 IRAP 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030202288/2013 IRES-ALTRO 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030202288/2013 IVA-ALTRO 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030202288/2013 IRAP 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030502738/2013 IRES-ALTRO 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030502738/2013 IVA-ALTRO 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030502738/2013 IVA-ALTRO 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030502738/2013 IVA-ALTRO 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030502738/2013 IRAP 2011



N° 4

REG.GENERALE

Nº 6040/2016 (riunificato

UDIENZA DEL

28/02/2017 ore 09:30



Udienza del 28/02/2017 R.G.A. 6040/16 (r.to a 6047/16 e 6898/16)

FATTO

Le tre società CBM S.r.l., European Relax S.r.l. ed Officine Leone S.r.l. proponevano ricorso avverso gli accertamenti sopra indicati, con cui l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Avellino, aveva contestato la inesistenza oggettiva di una serie di operazioni commerciali di cui alle fatture indicate nel PVC elevato dalla Guardia di Finanza di Ariano Irpino il 04/12/2012.

Le Società contribuenti, depositando tutta la documentazione dichiarata in atti nonché perizie giurate attestanti la modalità e qualità delle operazioni commerciali compiute, eccepivano l'illegittimità degli atti, impugnandoli sia in fatto che in diritto, ritenendoli immotivati e infondati, e di conseguenza ne chiedevano l'annullamento con vittoria di spese.

Si costituiva tempestivamente in giudizio l'Ufficio, il quale replicava alle eccezioni formulate da controparte chiedendo il rigetto dei ricorsi con vittoria di spese.

La CTP di Avellino, con sentenza n. 1192/02/2015, resa in data 29/09/2014 e depositata il 21/12/2015, dopo averli riuniti accoglieva il ricorso della Officine Leone S.r.l., ed accoglieva parzialmente i ricorsi delle CBM S.r.l. ed European Relax S.r.l., compensando le spese di giudizio.

L'Ufficio ritenendo non condivisibile la sentenza resa dai giudici della CTP di Avellino, propone appello lamentando carenza ed illogicità della motivazione in violazione dell'art. 36 D.lgs.n. 546/92, nonché travisamento dei fatti di causa ed omessa pronuncia su punti decisivi della controversia. Chiede pertanto in riforma dell'impugnata sentenza la conferma totale della pretesa tributaria con vittoria di spese.

Resistono le tre Società contribuenti rilevando la infondatezza delle motivazioni dell'appello dell'Ufficio e chiedendone pertanto il rigetto con vittoria di spese.

Propongono appello avverso alla suddetta sentenza sia la CBM S.r.l. che la European Relax S.r.l. proponendo sostanzialmente medesimi motivi e cioè: infondatezza nel merito avendo provato, come da documentazione versata in atti già in primo grado, la effettiva realizzazione delle operazioni contestate da parte dei soggetti che hanno emesso le fatture; detraibilità dell'IVA per assoluta buonafede dei cessionari. Chiedono pertanto l'annullamento totale della pretesa tributaria con vittoria di spese.

Resiste con proprie note l'Ufficio che con appelli incidentali ribadisce quanto espresso già in sede di appello principale verso la suddetta sentenza.

Il Collegio in via preventiva riunisce sia l'appello dell'Ufficio che quelli della società CBM S.r.l. sotto il numero di RGA 6040/16 assegnato all'appello della European Relax S.r.l. in quanto numero più basso.

OSSERVA

La Commissione, ascoltati i rappresentanti della parti nell'odierna pubblica udienza ed esaminata la documentazione prodotta e presente in fascicolo, ritiene infondato l'appello dell'Ufficio, e, di converso, fondati gli appelli della CBM S.r.l. e della European Relax S.r.l.

Innanzitutto priva di pregio appare la censura di diritto da parte dell'Ufficio avverso l'impugnata sentenza, rilevandone il difetto di motivazione in violazione dell'art. 36 D. Lgs. 546/92, reclamando la nullità della stessa in virtù di un'asserita inidoneità ad esprimere la ratio decidendi. Al contrario il Collegio ritiene che "l'esposizione dello svolgimento del processo non è prevista dalla legge a pena di nullità, di talché la sua omissione può determinare l'invalidità della pronuncia nella sola ipotesi in cui impedisca di individuare gli elementi di fatto che costituiscono il presupposto della decisione

At



Udienza del 28/02/2017 R.G.A. 6040/16 (r.to a 6047/16 e 6898/16)

e, dunque, il thema decidendum" (cfr. Cass. Sez. V. 6660/06). A conferma di ciò e secondo la giurisprudenza prevalente "la motivazione della sentenza può ritenersi sufficiente ... ogni volta che si concretizzi nell'esposizione di ragioni obiettivamente adeguate sul piano logico e giuridico a suffragare il convincimento espresso dal giudice" (cfr. Cass. Sez. Trib.16331/2005). Non è necessario, come presunto dall'appellante Ufficio, che il giudice analizzi particolareggiatamente tutte le questioni sollevate dalle parti, essendo invece sufficiente un'esposizione delle ragioni poste a fondamento della decisione, che consenta di apprezzare la valutazione di tutti gli elementi rilevanti per la sua decisione.

Per quanto attiene l'infondatezza dell'appello dell'Ufficio nel merito, il Collegio rileva, concordando, che il primo giudice ha ritenuto che l'amministrazione finanziaria, mediante l'accertamento operato su PVC della G.d.F., abbia fornito elementi indiziari che, oggettivamente, data la loro infondatezza non possono assurgere ad elementi di prova ed inducono a ritenere, nel caso di specie, che le società emittenti le fatture non fossero "cartiere" e, quindi, incombesse sull'Ufficio l'onere di dimostrare l'effettiva insussistenza delle operazioni contestate.

Dal canto loro le Società contribuenti hanno fornito prove contrarie, fondate sulla regolarità delle operazioni, sullo scambio commerciale effettivamente posto in essere e sulla regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, anche con il supporto di perizie asseverate non contestate dall'Ufficio.

Cosicché, nel caso di specie, la sussistenza di elementi di fatto, quali l'esistenza di una struttura imprenditoriale, la presenza di personale dipendente regolarmente retribuito, l'esercizio effettivo di attività produttiva, l'esistenza di rapporti commerciali intrattenuti con società terze, fanno propendere il Collegio per l'inesistenza del fenomeno della cosiddetta "frode carosello".

Ancora il Collegio rileva che, adeguandosi al condiviso principio della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo il quale "... in tema di accertamento delle imposte sui redditi (ma lo stesso vale anche per l'Iva), nella ipotesi di costi documentati da fatture che l'amministrazione finanziaria ritenga relative a operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l'operazione è effettiva, ma spetta all'amministrazione, che adduce la falsità del documento e, quindi, l'esistenza di un maggiore imponibile, provare - seppur solo su base presuntiva - che l'operazione commerciale, documentata dalla fattura, in realtà non è stata mai posta in essere" (ex multis cfr. Cassazione sez. Trib. sentenza n. 1110 del 17.01.2013). Pertanto e solo successivamente, il giudice tributario, qualora ritenga gli elementi proposti dall'Ufficio a base del ragionamento accertativo forniti di gravità, precisione e concordanza, deve eventualmente valutare la prova contraria a carico del contribuente, ai sensi degli artt. 2727 e 2697 comma 2, c.c. In presenza di false fatture oggettive, quindi, il giudice di merito deve sempre analizzare gli elementi decisivi per comprendere la reale esecuzione di un'operazione asserita quale falsa, verificando le prove addotte da entrambi le parti (cfr. Cassazione sentenza n. 4614/14).

Passando ad esaminare gli appelli delle Società contribuenti, il Collegio rileva di non poter condividere il ragionamento dei primi giudici in quanto essi, applicando il principio secondo cui "la giurisdizione del Giudice Tributario è una giurisdizione di merito", hanno riqualificato le operazioni in oggetto nella diversa fattispecie delle operazioni soggettivamente inesistenti, con deduzione dei costi, ma senza detrazione della relativa l'IVA.





Udienza del 28/02/2017 R.G.A. 6040/16 (r.to a 6047/16 e 6898/16)

Orbene appare, a questo Collegio, fondato il primo motivo d'appello con cui si contesta la riqualificazione effettuata dai giudici di prime cure, in quanto in base all'ampia documentazione allegata dalle società già nei ricorsi introduttivi e all'infondatezza degli elementi forniti dai verificatori, è pacifico che le operazioni in oggetto sono state effettivamente realizzate dai soggetti che hanno emesso le fatture.

Infatti il Collegio, dopo aver esaminato le centinaia di pagine di documentazione e delle perizie di parte con cui le Società contribuenti hanno giustificato in dettaglio tutti i rapporti contestati, rileva che i primi giudici non hanno tenuto conto:

A. per la European Relax S.r.l.

- 1. Edil Salernitana S.r.l. fatt. n. 20 del 31.12.2008. Come meglio specificato nella perizia tecnica asseverata prodotta in giudizio, la fattura in contestazione si riferisce alle opere edilizie eseguite da Edil Salernitana nel piazzale antistante l'opificio industriale sito in Flumeri (AV). Tale circostanza si desume anche dalla stessa fattura contrariamente a quanto asserito dai verbalizzanti che non si sono recati presso lo stabilimento di Flumeri per avere contezza dell'effettività delle opere realizzate. Quanto invece al rilievo dei verificatori circa l'assenza di pagamenti, la prova dell'infondatezza di quanto assunto è data dagli atti transattivi stipulati tra le parti in data 14.12.2010 e 20.7.2011 con i quali European, riconoscendosi debitrice della somma complessiva di € 410.000,00, si impegnava al pagamento dilazionato delle somme dovute mediante l'emissione di effetti cambiari. Ad oggi European ha onorato parzialmente i pagamenti dovuti. Addirittura alcune delle cambiali emesse sono state protestate dalla società creditrice. Risulta, infine, vero che nell'anno 2008 non sono stati effettuati pagamenti in favore della Edil Salernitana S.r.l. ma tale comportamento è giustificato dalle difficoltà economiche dell'appellante e non dall'inesistenza delle operazioni.
- 2. Servizi Italia S.r.l. fatt. n. 112 del 30.12.2008. Anche per questo fornitore a parere del Collegio la contestazione appare infondata poiché la fattura in contestazione si riferisce ai lavori di pulizia e di trasloco eseguiti nell'anno 2008 presso l'opificio industriale di Flumeri (descrizione di cui alla fattura n. 112), in occasione dei lavori di rifacimento ed ampliamento, di cui al punto precedente. Quanto ai pagamenti, la European Relax S.r.l. ha dimostrato di aver stipulato un accordo transattivo per il pagamento dilazionato del debito, a cui ha fatto seguito l'emissione di cambiali ed assegni bancari regolarmente annotati in contabilità.
- 3. Impresa Costruzioni Alfano Agostino S.r.l. Come meglio specificato nella perizia tecnica asseverata versata in atti, il fornitore ha realizzato opere di sistemazione delle aree esterne del capannone industriale sito in Flumeri (AV) e, come riportato nella stessa fattura in contestazione, i lavori in questione hanno riguardato la realizzazione, come da denuncia d'inizio attività del 30.8.2007 e relazione tecnica asseverata ad essa allegata,: del muro di recinzione con sovrastante ringhiera, posto al confine nord, sud ed ovest dell'opificio; della rampa di accesso tra il piazzale dell'opificio e quello della società CMB S.r.l.; lavori di completamento del piazzale esterno (vasca acque reflue, tubazioni esterne, aiuole). Tale circostanza si desume anche dalla stessa fattura contrariamente a quanto asserito dai verbalizzanti che non si sono recati presso lo stabilimento di Flumeri per avere contezza dell'effettività delle opere realizzate. Quanto ai pagamenti, invece, sono gli stessi verbalizzanti ad ammettere che la fattura emessa da ALFANO è stata regolarmente onorata





Udienza del 28/02/2017 R.G.A. 6040/16 (r.to a 6047/16 e 6898/16)

dall'appellante a mezzo assegni bancari regolarmente versati sul conto corrente del fornitore (in atti copia degli assegni bancari emessi a saldo della fattura).

4. Officine Raiola S.r.l. - Quanto al supposto mancato pagamento delle fatture, l'appellante ha versato in atti le transazioni stipulate tra le parti con le quali, riconoscendosi debitrice del fornitore, si impegnava al pagamento dilazionato delle somme dovute mediante l'emissione di effetti cambiari, con scadenze a partire dal mese di marzo 2013, motivo per cui risulta giustificata la circostanza rappresentata dai verbalizzanti ovvero che all'atto della verifica, eseguita nell'anno 2012, le cambiali in questioni non erano state onorate.

B. per la CBM S.r.l.:

- 1. Servizi Italia S.r.l. Secondo i verbalizzanti, a fronte delle prestazioni rese (per lavori di pulizia) negli anni 2007 e 2008 per complessivi € 200.000,00 (oltre IVA € 40.000,00), il fornitore avrebbe ricevuto pagamenti per complessivi € 85.000,00 (con un saldo creditore nell'anno 2011 di € 155.000,00) costituendo consistenti indizi per ritenere che le fatture contabilizzate dalla CMB fossero operazioni inesistenti. Ma a tal proposito il Collegio rileva che l'appellante fornisce la prova documentale del saldo del credito di € 155.000,00 nell'esercizio finanziario 2011, versando in atti l'accordo transattivo per il pagamento dilazionato del debito, con l'emissione di cambiali ed assegni bancari da parte di CMB. Le operazioni in contestazione riguardavano prestazioni di pulizia e trasloco eseguite da l fornitore presso l'opificio di CMB, in occasione dei lavori di rifacimento e ampliamento del piazzale e del capannone industriale. Sono versate in atti le dichiarazioni rilasciate dai dipendenti del fornitore e le prestazioni fatturate sono state regolarmente annotate in contabilità come da schede contabili presenti in atti.
- 2. Ditta Alfano Agostino Il Collegio ritiene che i rilievi circa l'assenza di potenzialità commerciale e finanziaria (desunta dalla mancanza di pagamenti per acquisti di materiali e dipendenti) del fornitore non possono essere opposti all'appellante cui non può essere addebitato eventuali irregolarità o inadempienze commesse da soggetti terzi. Inoltre risulta infondato il rilievo circa l'assenza di contratti di fornitura in quanto il rapporto con questo fornitore risulta regolato dal contratto di appalto stipulato in data 30.6.2006, regolarmente presente in atti. Nel merito, come meglio specificato nella perizia tecnica asseverata versata in atti, il fornitore ha realizzato i lavori per l'ampliamento dell'opificio industriale sito in Flumeri. Tutti i lavori eseguiti sono stati previamente autorizzati dalle competenti autorità amministrative con il rilascio di regolari licenze edilizie e allegati alla perizia tecnica. Tale circostanza si desume anche dalle stesse fatture contrariamente a quanto asserito dai verbalizzanti che non si sono recati presso lo stabilimento di Flumeri per avere contezza dell'effettività delle opere realizzate. Quanto ai pagamenti, invece, tutte le fatture emesse da l fornitore risultano regolarmente onorate da CMB a mezzo assegni bancari regolarmente versati sul conto corrente come da schede contabili relative ai pagamenti e copia assegni regolarmente versate in atti.
- 3. Impresa Costruzione Alfano S.r.l.- Il Collegio rileva che anche questo Fornitore ha partecipato, unitamente alla ditta individualeAlfano, ai lavori per l'ampliamento dell'opificio industriale sito in Flumeri come da perizia tecnica asseverata, e, come descritto nelle fatture emesse, tale fornitore ha eseguito le opere per il terzo ampliamento dell'opificio; i suddetti lavori erano già compresi nel contratto di appalto del 30.6.2006 stipulato con la ditta





Udienza del 28/02/2017 R.G.A. 6040/16 (r.to a 6047/16 e 6898/16)

individuale, per poi esser concessi in subappalto al nostro fornitore con il contratto di subappalto del 2.1.2008 (accettato e sottoscritto anche dalla committente CMB). I lavori sono stati eseguiti previo rilascio delle licenze edilizie da parte delle competenti autorità amministrative come da allegati alla suddetta perizia tecnica. Quanto ai pagamenti, invece, tutte le fatture emesse dalla Ditta appaltatrice sono state regolarmente onorate da CMB a mezzo assegni bancari incassati come risulta in atti dalle schede contabili e copia degli assegni.

- 4. Mavi S.r.l. Nel merito, la società in questione ha realizzato lavori d'installazione e manutenzione dell'impianto antincendio e idrico, come risulta specificato dalle stesse fatture in contestazione nonché confermato dall'attuale legale rappresentante della società verbalizzanti, ed i relativi pagamenti sono stati effettuati mediante l'emissione di assegni bancari (come peraltro accertato dagli stessi verbalizzanti), intestati al fornitore e da questi regolarmente incassati come risulta dalle schede contabili, dalle copie degli assegni bancari e dall'estratto conto bancario presenti in atti. Priva di pregio appare al Collegio, per disconoscere il pagamento effettuato nei confronti della Mavi, la circostanza che i detti assegni siano stati girati a terzi soggetti per l'incasso.
- 5. Edil Salernitana S.r.l. -le fatture in contestazione si riferiscono alle opere edilizie eseguite dal fornitore nel piazzale antistante l'opificio industriale sito in Flumeri come riportato con maggiore chiarezza dalla perizia tecnica asseverata, opere regolarmente autorizzate dalle competenti autorità amministrative. Tale circostanza si desume anche dalle stesse fatture contrariamente a quanto asserito dai verbalizzanti che non si sono recati presso lo stabilimento di Flumeri per avere contezza dell'effettività delle opere realizzate. Quanto invece al rilievo dei verificatori circa l'assenza di pagamenti nei confronti del fornitore a totale copertura del credito, il Collegio ritiene che tale rilievo sia infondato in quanto, come provato dalla corrispondenza legale intercorsa tra le parti, il mancato pagamento di parte delle fatture fatturate, è dipeso dalla esistenza di irregolarità contestate al fornitore in relazione ai lavori eseguiti; ancora ad oggi risulta tale impagato a causa del suddetto contenzioso e non certamente per l'inesistenza delle operazioni.

In conclusione, si ritiene che la faticosa ricostruzione effettuata dal Collegio per il sopra descritto quadro dei fatti dimostri una plausibile veridicità delle operazioni contestate e dei rapporti intercorsi tra le società appellanti ed i loro fornitori. Esse risultano aver correttamente presentato tutta la documentazione contabile funzionale alla dimostrazione della totale infondatezza della contestazione di utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti dal momento che sono state fornite prove documentali in grado di attestare l'esistenza delle prestazioni fatturate.

Tali risultanze non sono state recepite dal primo giudice come il fatto che, come precisato nel PVC, la verifica ha avuto esclusivamente ad oggetto l'esame della documentazione contabile, senza alcun accesso presso le sedi produttive; ispezione "a tavolino" senza acquisizione di alcun concreto riscontro della realtà aziendale ed operativa delle società e senza verificare "sul posto" l'esistenza dei beni e delle opere documentate dalle fatture in contestazione.

Orbene il Collegio ritiene che debba essere tenuto in particolare considerazione sia il comportamento in fase contenziosa sia il materiale probatorio fornito dalle appellanti: la regolarità della documentazione (ordini di acquisto, fatture, pagamenti, etc.), l'esistenza di regolare partita IVA e di una visura camerale, la presenza di personale e di mezzi strumentali, e la regolarità dei

A



Udienza del 28/02/2017 R.G.A. 6040/16 (r.to a 6047/16 e 6898/16)

contratti di appalto e subappalto, dimostrano la buona fede delle società cessionarie, e pertanto, a differenza dei primi giudici il Collegio ritiene che non possa trovare applicazione il disconoscimento in capo al cessionario del diritto alla detrazione dell'IVA assolta in rivalsa sugli acquisti effettuati nelle annualità in contestazione.

Pertanto la sentenza di primo grado deve essere riformata con l'annullamento degli avvisi di accertamento di cui è causa, e con il riconoscimento del diritto alla detrazione dell'IVA, rilevando l'esistenza delle prestazioni fatturate, e, con riferimento agli elementi emersi e rilevati da questo Collegio come sopra esposti, rilevando l'assoluta buona fede delle società appellanti, che non sapevano né potevano conoscere eventuali frodi commesse da uno o più dei propri fornitori.

Gli appelli incidentali dell'Ufficio, riportando le stesse motivazioni del suo appello sopra dichiarato infondato, si rigettano con quelle stesse motivazioni.

Le spese si compensano ex art. 92 c.p.c., ravvisandosi gravi, straordinari ed eccezionali motivi in ordine alla vicenda tributaria di causa, segnatamente per le difficoltà delle questioni giuridiche trattate, e per la complessità e vastità della materia del contendere che comunque giustificano il comportamento dell'Ufficio.

P.Q.M.

Rigetta l'appello dell'Ufficio. Accoglie gli appelli della CBM S.r.l. e della European Relax S.r.l. Rigetta gli appelli incidentali dell'Ufficio. Compensa le spese.

Salerno, li 28 febbraio 2017

Il Presidente Relatore

Commissione Tributaria Regionale della Campania

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

11 Sacretaria